

CONTRATTO ASI N.
Codice Identificativo Gara (CIG)

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON NAVETTA PER
RAGGIUNGERE LA NUOVA SEDE ASI DI ROMA IN VIALE DEL POLITECNICO
SNC – ZONA TOR VERGATA - ROMA**

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come **ASI**), con sede in
Via del Politecnico s.n.c.- 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 -
rappresentata dal Direttore Generale

E

..... (d'ora innanzi denominata indicata come
Contraente) con sede legale in, Vian°, - con capitale sociale
€000.000= interamente versato, iscritta al Registro delle Società del
Tribunale dial n..... - C.C.I.A.A. di n..... – Codice Fiscale e
Partita IVA n....., rappresentata da..... nella sua qualità di

Il presente Contratto consta:

- di n.... articoli per complessive pagine ...;
- di un allegato Capitolato Tecnico per complessive n. ... pagine;



INDICE

ART. 1	Natura delle premesse
ART. 2	Oggetto del contratto
ART. 3	Durata del contratto
ART. 4	Piano dei lavori e modalità di esecuzione del contratto
ART. 5	Prezzo
ART. 6	Piano e modalità di pagamento
ART. 7	Penalità
ART. 8	Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
ART. 9	Oneri fiscali
ART. 10	Fidejussioni
ART. 11	Modifiche e Varianti
ART. 12	Subappalto
ART. 13	Organizzazione dell'ASI
ART. 14	Organizzazione del Contraente
ART. 15	Obbligazioni del Contraente
ART. 16	Direttore dell'esecuzione del contratto
ART. 17	Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali
ART. 18	Cessione del Contratto
ART. 19	Permessi e autorizzazioni
ART. 20	Assicurazioni
ART. 21	Comunicazioni e corrispondenza



ART. 22	Risoluzione/Recesso del contratto
ART. 23	Regime di segretezza
ART. 24	Normativa



PREMESSE

L'ASI, Agenzia Spaziale Italiana, Via del Politecnico s.n.c. – 00133 – Roma, indice una gara a procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito indicato “Codice”) per l'affidamento del “Servizio servizi di collegamento con navetta per raggiungere la nuova sede ASI di Roma in Via del Politecnico snc – zona Tor Vergata e viceversa”.

Tenuto conto della necessità di affidare il servizio in oggetto nelle modalità che meglio garantiscano l'efficiente andamento della predetta Nuova Sede ASI e, a tal fine, di rivolgersi al libero mercato, attraverso un procedura concorsuale, al fine di individuare un assuntore che fornisca il servizio in oggetto e che assicuri, inoltre, una economia complessiva.

Per quanto sopra detto:

- a. l'ASI ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. N. 163 del 12 Aprile 2006 e ss.mm.ii., per affidamento del servizio di collegamento con navetta per raggiungere la nuova sede ASI di Roma in Via del Politecnico snc – zona Tor Vergata - Roma;
- b. il bando della gara di cui al precedente punto a) è stato pubblicato in data XXX sulla GUCE n. XXX e in data XXX sulla GURI n. XXX;
- c. il _____ è risultato aggiudicatario della gara di cui al precedente punto a) come da Decreto XXX del XXX;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate, lo svolgimento delle attività relative al servizio di collegamento con navetta per raggiungere la nuova sede ASI di Roma in via del Politecnico snc – zona Tor Vergata che il contraente dovrà effettuare durante la vigenza contrattuale, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico, con le modalità ivi specificate. Si riassumono di seguito le attività e le principali caratteristiche del servizio oggetto del contratto, fatte salve le indicazioni, le precisazioni e le disposizioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione nel corso dell'esecuzione del servizio:

–

–

Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.

2.2. Fanno parte integrante del presente contratto oltre al capitolato tecni-



co, l'offerta di gara del contraente, nonché tutta la documentazione di gara (anche se non materialmente allegata).

- 2.3. Prima dell'inizio dell'attività, il Contraente dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO

- 3.1 Il contratto avrà durata di 24 mesi a partire dalla data della stipula, con possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori 24 mesi.
- 3.2 Il servizio dovrà tenere conto che nel periodo di due settimane di agosto (Orario estivo) e nel periodo delle festività natalizie, il numero dei percorsi e/o il numero delle corse potrà essere parzialmente ridotto o il servizio temporaneamente sospeso.
- 3.3 Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni economiche stabilite nel presente Contratto e nel relativo Capitolato.

ARTICOLO 4

PIANO DEI LAVORI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza a quanto contenuto nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara.
- 4.2 Il Contraente dovrà gestire le attività oggetto del presente contratto in stretto collegamento con l'ASI la quale avrà la facoltà di esercitare i controlli secondo le modalità ritenute più opportune.



ARTICOLO 5

PREZZO

- 5.1 Il Contraente si impegna a mantenere invariati i corrispettivi offerti in sede di gara per l'intera durata contrattuale.
- 5.2 L'importo biennale massimo previsto per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a €= (+ IVA);
- 5.3 Il prezzo Contrattuale sarà articolato nel seguente modo:
- a) importo annuale pari a, corrispondente ad un canone mensile pari a

In considerazione della natura del servizio gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero.

ARTICOLO 6

PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 6.1 Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti dell'importo di cui all'articolo 5.3.
- 6.2 L'importo di cui all'art. 5.3. verrà corrisposto in via posticipata mensile, come riportato al punto 5.4, previo nulla osta da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto confermato dal Responsabile unico del Procedimento, entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura, previo nulla osta da parte del Responsabile unico del Procedimento, da rendere entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della relativa fattura.



- 6.3 Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in 1 originale e 5 (cinque) copie. e dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG). Il Contraente comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Contraente presso l'istituto cassiere che verrà indicato nella fattura.

ARTICOLO 7

CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO – PENALITA'

- 7.1 Durante la validità del contratto il Contraente dovrà garantire la gestione ottimale della fornitura e dei servizi oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico relativamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività e ai livelli di servizio previsti. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, rilevata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della penale, trasmette la propria relazione in merito al Responsabile del Procedimento che nell'ambito delle proprie competenze, sulla base del parere espresso e motivato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, commina la penale decurtandone l'importo dalla rata di riferimento come sotto riportato.
- 7.2 L'ASI, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controlli allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del con-



tratto.

7.2 INIZIO DEL SERVIZIO - L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula ed efficacia del contratto.

7.2.1 Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta per l'inizio del servizio, viene fissato un termine perentorio, decorso inutilmente il quale l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e l'Amministrazione appaltante provvede all'incameramento della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

7.2.2 L'appaltatore darà inizio al servizio immediatamente a seguito della stipula del contratto.

In caso di ritardo nell'inizio del servizio sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 30 (trenta) giorni dalla data di consegna, l'Amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

7.3 PENALI - TEMPI DI ESECUZIONE

7.3.1 L'Amministrazione provvederà, attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto e con proprio personale, appositamente



incaricato, alla vigilanza ed al controllo dei servizi di cui al presente contratto.

7.3.2 In caso di inadempienza consistente nell'interruzione del servizio di trasporto verrà applicata una penale. Essa sarà così computata:

- penalità di € 25,00 per ritardi su ciascuna corsa per percorso superiori a 30 minuti, (l'applicazione della penale verrà valutata per singolo caso);
- penalità € 50 per mancata effettuazione di una corsa per percorso;
- penalità € 100 per mancata effettuazione di 2 corse per percorso nello stesso giorno;
- penalità € 200,00/giorno per ogni giorno di fermo servizio.

7.4 Le contestazioni della mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni saranno sollevate dal Direttore dell'esecuzione del contratto ASI per iscritto e inviate all'Impresa con nota raccomandata A.R. o mezzi equivalenti.

L'Impresa potrà far pervenire al DEC le proprie contro deduzioni per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

La mancata presentazione delle contro deduzioni nel termine sopra stabilito o la loro ritenuta infondatezza secondo insindacabile giudizio del DEC ASI, abiliterà quest'ultimo a determinare ed applicare le relative penali.

7.5 L'importo delle penali come sopra applicate sarà scomputato dal corrispettivo spettante all'impresa per il mese in cui il relativo inadempimento



mento si è verificato. Le penalità saranno applicate a prescindere dalle cause che la determineranno. Le inadempienze e le corrispondenti detrazioni sono tutte cumulabili.

In aggiunta alla loro applicazione, l'ASI conserva il diritto al rimborso completo delle maggiori spese che dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze cui l'Impresa ha dato luogo compresi i danni che ne fossero derivati.

7.6 - Sospensione e Ripresa del Servizio

Nei casi previsti nel capitolato tecnico (periodo estivo nel mese di agosto o periodo delle festività natalizie, per la durata comunicata da ASI all'Impresa), per cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile esecuzione o realizzazione del servizio, l'ASI disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Normali periodi di fruizione di ferie da parte del personale addetto ai lavori non costituiranno motivo di sospensione.

7.7 L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza delle irregolarità verificatesi, escutendo la fideiussione di cui al successivo art. 10, nè la facoltà dell'ASI di rivalsa sulla fideiussione stessa, nel caso in cui l'ASI debba sostenere costi aggiuntivi conseguenti agli altri inadempimenti verificatisi.

7.8 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo di cui all'art. 5.2. Qualora l'importo compless-



sivo applicabile superasse tale percentuale, l'ASI si potrà avvalere della risoluzione per grave inadempimento di cui al successivo art. 23, con escussione della garanzia prestata. In caso di risoluzione anticipata del contratto, sarà corrisposto al Contraente il prezzo contrattuale per le giornate di servizio effettivamente prestate, sino al giorno della risoluzione, previa detrazione delle penali e delle necessarie maggiori spese che l'ASI fosse costretto a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa dell'inadempiente Contraente.

- 7.9 Resta inteso che l'applicazione della penale è esclusa solo nel caso venga dimostrato in modo incontestabile dal Contraente che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.

ARTICOLO 8

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

- 8.1 Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui all'art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.
- 8.2 Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, in ottemperanza alla Determinazione 7 luglio 2010 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture le parti determinano che si applica il saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.



ARTICOLO 9

ONERI FISCALI

- 9.1** Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
- 9.2** Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che sarà corrisposta dall'ASI.

ARTICOLO 10

FIDEJUSSIONI

- 10.1** A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente ha prestato fidejussione bancaria della Banca..... n.con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs.163/2006 e di importo pari ad euro
- 10.2.** La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 113 del D.Lgs.163/2006.
- 10.3.** La fidejussione di cui al presente articolo, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASI.



ARTICOLO 11

MODIFICHE E VARIANTI

11.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'ASI nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'ASI può aumentare o diminuire il servizio e l'appaltatore è tenuto alla esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative previste dal presente capitolato, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo d'appalto, ai sensi dell'art. 311, comma 4, del DPR 207/2010 e s.m.i. Oltre questo limite l'appaltatore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

11.2 I percorsi indicati non sono vincolanti per l'ASI e potrebbero subire modificazioni, incrementi e /o cancellazioni come più avanti specificato. Si precisa che per esigenze diverse l'ASI potrà chiedere modifiche relative al numero delle corse, agli orari e/o ai percorsi, formalizzando per iscritto la variazione intervenuta, con preavviso almeno di 48 ore.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.



ARTICOLO 13

ORGANIZZAZIONE DELL'ASI

- 13.1** L'ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento (di seguito denominato RUP) che si interfacerà con gli uffici tecnici ed amministrativi dell'Agenzia e oltre ai compiti specificamente previsti dalle normative in vigore e nell'ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio del contratto.
- 13.2** L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale si interfacerà internamente con il Responsabile del Procedimento, con i compiti definiti al successivo art. 16.

ARTICOLO 14

ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

- 14.1** Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà di un unico interlocutore, il Responsabile del Servizio per l'intera durata del Contratto a partire dalla data della Riunione Iniziale, che assume la funzione di "Coordinamento" delle attività e si farà carico della responsabilità dell'organizzazione nei riguardi dell'ASI individuando anche le esigenze di personale necessario per l'erogazione del servizio.
- 14.2** Il Responsabile del Servizio sarà responsabile delle seguenti attività:
- supervisione e coordinamento del servizio;
 - monitoraggio del rispetto dei livelli di servizio;



- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell'ASI.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dall'ASI al Responsabile del Servizio dell'Impresa si intendono come presentate direttamente all'Impresa.

L'Impresa dovrà altresì mettere a disposizione un numero telefonico, di fax e una casella di posta elettronica per qualunque comunicazione.

ARTICOLO 15

OBBLIGAZIONI DEL CONTRAENTE

15.1 Il Contraente, per i servizi oggetto del presente appalto, si impegna a svolgere quanto previsto dal presente Contratto e dal Capitolato tecnico in allegato.

15.2 In particolare il Contraente si impegna a:

- assumersi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o di danni occorsi al proprio personale, ovvero arrecati da detto personale alle persone ed alle cose, sia dell'ASI che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il personale dovrà in particolare essere adeguatamente assicurato contro i pericoli di morte, infortunio e danni a terzi.

- applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 2070 del Codice civile, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni.
- Garantire che la prestazione del servizio sopra citato verrà svolta con



la cura e la diligenza richieste dalle circostanze, da personale specializzato.

- Assumersi la responsabilità della esatta, puntuale esecuzione, nonché buon esito del servizio in generale e dell'operato dei propri dipendenti, per tutto il periodo dell'appalto.
- Provvedere alla sostituzione del personale assente per ferie, malattie o permessi, anche di breve durata, (non è consentito il recupero con il personale in servizio).
- Impegnarsi perché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
- Tenere a proprio carico le imposte e tasse derivanti dall'assunzione del Servizio.
- Mantenere l'ASI sempre estraneo ad ogni vertenza che può sorgere tra il Contraente ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.
- Manlevare e tenere indenne l'ASI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

15.3 Qualsiasi decisione concernente variazioni della ragione sociale, composizione sociale o azionaria, sede legale e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto costitutivo dell'Impresa, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari consecutivi, all'ASI e seguita dall'invio di copia autenticata ai sensi



di legge degli atti attestanti dette variazioni al momento della loro formalizzazione.

15.4 Assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

15.5 Il Contraente dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione. Dovrà, altresì, contattare il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi dell'ASI in modo da essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il Contraente, inoltre, ai fini della eliminazione dei rischi derivanti da interferenza, dovrà attuare gli interventi previsti nel DUVRI (Documento unico valutazione rischi da interferenze).

15.6 Il Contraente inoltre dovrà ottemperare a tutti gli obblighi e assumersi tutte le responsabilità elencate agli articoli 3, 4, 5 e 6 del Capitolato tecnico.

Dovrà inoltre assumere tutti gli obblighi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (cosiddetto Testo Unico).

ARTICOLO 16

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO



16.1 L'ASI, attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del contratto, per l'effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività::

- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- rilasciare il nulla osta per i pagamenti di cui al precedente articolo 6, confermato dal Responsabile unico del Procedimento;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile del Procedimento in merito alle eventuali penali, qualora avesse rilevata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle stesse;
- esprimere i pareri richiesti nei casi previsti.

ARTICOLO 17

PERSONALE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI

17.1 Il Contraente dovrà destinare all'esecuzione del contratto il personale necessario per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.



- 17.2** Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall'ASI, previa valutazione del curriculum vitae e potrà essere sostituito, con personale di equivalente qualificazione, previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.
- 17.3** Il personale del Contraente non potrà accedere e/o permanere in aree di pertinenza dell'ASI al di fuori del proprio orario di lavoro e comunque non potrà accedere ad aree diverse da quelle in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente Contratto.
- 17.4** Il Contraente dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nella attività del Contraente medesimo, è dipendente dell'ASI, anche se in posizione di aspettativa. Il medesimo accetta che nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia dell'ASI senza riconoscimento alcuno di eventuali prestazioni fornite o attività già svolte e salva la facoltà dell'ASI di richiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione con le modalità e conseguenze previste all'art. 22.
- 17.5** Il Contraente s'impegna ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
- 17.6** Il Contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri



dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultante dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività finalizzate alla prestazione del servizio e, in genere, da ogni Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

I suindicati obblighi vincolano il Contraente per tutto il periodo di efficacia del presente contratto anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

ARTICOLO 18

CESSIONE DEL CONTRATTO

18.1 Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.

18.2 E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 19

PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

19.1 E' fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto.

Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.



ARTICOLO 20

ASSICURAZIONI

20.1 Il Contraente si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Agenzia Spaziale Italiana.

Esso risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi e delle forniture, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte dell'Agenzia.

Conseguentemente, il Contraente esonera l'Agenzia da dette responsabilità.

20.2 A garanzia di quanto sopra, il Contraente ha stipulato apposita polizza di assicurazione n. _____ con _____, per responsabilità civile verso terzi, Agenzia Spaziale Italiana compresa, con massimali di € 7.000.000,00 per ciascuna delle autovetture a garanzia come segue:

- risarcimento per sinistro € 7.000.000,00
- risarcimento per persona € 7.000.000,00
- risarcimento per danni a cose € 7.000.000,00

20.3 L'esistenza della polizza, debitamente quietanzata, è stata presentata in data dal Contraente all'Agenzia prima della stipula del Contratto.

Resta a carico del Contraente la copertura assicurativa per tutti i danni che si dovessero verificare al proprio personale per e nell'esecuzione



dei servizi oggetto dell'appalto, nonché sugli strumenti di lavoro e mezzi d'opera;

La Compagnia assicuratrice di cui si avvarrà il Contraente dovrà essere di primaria importanza.

ARTICOLO 21

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

- 21.1** Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.
- 21.2** Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

per l'ASI:

Agenzia Spaziale Italiana - Via del Politecnico s.n.c. –

00133 ROMA

all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento;

per il Contraente

.....

.....

.....

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.



ARTICOLO 22

RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO

22.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI (grave inadempimento);
- b) trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASI;
- c) sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto;
- d) sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
- e) violazione della Legge Antimafia;
- f) Per quanto disposto all'art. 7 PENALI, qualora l'importo della penale applicata raggiunga il valore massimo del 10% dell'importo contrattuale, raggiunto il quale l'ASI potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto.
- g) Il contratto verrà risolto, senza che il Contraente possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- h) sopraggiunte necessità da parte dell'ASI stessa, dandone comunicazione al Contraente almeno trenta giorni prima;



- i) per motivi di pubblico interesse (a titolo esemplificativo significative modificazioni nella logistica dell'Ente), dandone comunicazione al Contraente almeno trenta giorni prima.
- j) Violazione divieto di subappalto.

22.2 Inoltre l'ASI si riserva la facoltà di **risolvere di diritto il contratto** nei seguenti casi:

- impiego di un numero di persone o di pulmini inferiore a quanto indicato in offerta;
- espletamento del servizio in un numero di corse inferiori a quanto indicato in offerta;
- mancato rispetto degli orari delle corse per complessivi n. 10 giorni, anche non consecutivi.

La facoltà di risoluzione sarà esercitata previo avviso comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r. con effetto immediato dal ricevimento, senza bisogno di preventivo invio di diffide o di altre formalità di sorta.

In caso di risoluzione, l'ASI affiderà il lavoro a terzi in danno dell'Impresa inadempiente.

22.3 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione dei servizi afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie



rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione dei servizi in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo entro il limite del 10% del prezzo contrattuale.

ARTICOLO 23

REGIME DI SEGRETEZZA

23.1 Il Contraente darà istruzioni al proprio personale affinché mantenga la riservatezza, come previsto dalle norme vigenti (T.U. del 27.6.2003) dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza, in relazione all'esecuzione del relativo contratto, usando il massimo grado di cura e di discrezione, pena la risoluzione del contratto ed ogni altra azione a tutela. Il Contraente darà istruzioni al proprio personale affinché tali informazioni non vengano divulgate, con qualsiasi mezzo anche per i successivi 12 mesi rispetto alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 24

NORMATIVA

L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate e dalle specifiche disposizioni normative ivi richiamate, dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs.n. 163/06 e s.m.i.) e dal relativo Regolamento attuativo (DPR n. 207/2010).

Roma,

Il Contraente

L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

Il/La sottoscritto/a in qualità di dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 secondo comma del Codice Civile, le clausole contenute negli artt. 7 (penalità), 8 (ritardo nei pagamenti, interessi di mora), 10 (fideiussioni), 11 (Modifiche e varianti), 15 (Obbligazioni del contraente), 18 (cessione del contratto), 20 (Assicurazioni), 22 (Risoluzione/recesso del Contratto) del presente Contratto.

Per

il Rappresentante legale del contraente



27

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.